

Provvedimento Banca d'Italia 3 aprile 2013, in materia di Archivio Unico Informatico: chiarimenti sul codice “TIPO INTERMEDIARIO” per gli intermediari iscritti nel nuovo Albo di cui all’art. 106 del TUB.

Con l’emanazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015, n. 53, e della Circolare della Banca d’Italia 3 aprile 2015, n. 288, è entrata a regime la riforma del Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), introdotta dall’art. 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. La riforma prevede:

- l’istituzione di un albo (c.d. Albo Unico), in cui vengono iscritti gli intermediari finanziari disciplinati dall’articolo 106 del TUB;
- un regime transitorio di 12 mesi (disciplinato dall’art. 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) volto ad assicurare l’ordinato passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo.

Ai fini delle registrazioni nell’Archivio Unico Informatico disciplinato dal provvedimento della Banca d’Italia 3 aprile 2013 i codici *tipo intermediario* previsti dall’Allegato 3 del provvedimento verranno attribuiti nel seguente modo:

- gli intermediari iscritti nell’Albo Unico si avvarranno del codice che l’Allegato 3 assegna agli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco Speciale previsto dall’art. 107 del TUB in vigore prima del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (codice “tipo intermediario 11”);
- fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dall’art. 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (12 maggio 2016): *i*) gli intermediari iscritti nell’Elenco Generale previsto dall’art. 106 del TUB in vigore prima del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, continueranno a usare il codice “tipo intermediario 13” ⁽¹⁾; *ii*) gli intermediari iscritti nell’Elenco Speciale previsto dall’art. 107 del TUB in vigore prima del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, continueranno ad avvalersi del codice “tipo intermediario 11”.

⁽¹⁾ Per i confidi di “minori dimensioni”, attualmente iscritti nell’apposita sezione di cui all’art. 155, comma 4, del “vecchio TUB”, il periodo transitorio prenderà avvio a seguito dell’emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze attuativo degli artt. 112, comma 1, e 112-bis, commi 1 e 8, e della costituzione del relativo Organismo. Essi, pertanto, continueranno ad utilizzare il codice n. 13 di cui all’Allegato 3 anche oltre il 12 maggio 2016.